



COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

Città Metropolitana di CATANIA

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE NR.07 DEL 26.05.2020 AVENTE AD OGGETTO
"APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018"**

L'ORGANO DI REVISIONE

Emanuele Lasagna Liuzzo

Maria Apostolato

Santo Alfio Rapisarda

L'Organo di Revisione

Verbale n. 12 del 09.06.2020

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2018

L'Organo di Revisione, dalle ore 08,30 alle ore 15,30, in riunione telefonica, esaminata la deliberazione di Giunta Municipale nr.45 del 26.05.2020 avente ad oggetto: **“revoca deliberazione G.M. nr.26 del 10.03.2020 – approvazione bilancio consolidato 2018”** che di fatto delibera:

“la revoca della deliberazione di G.M. nr.26 del 10.03.2020 avente ad oggetto: “approvazione del bilancio consolidato 2018”;

“di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2018 del comune di Fiumefreddo di Sicilia, allegato “A” della presente deliberazione, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa, allegato “B”, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto”;

“di predisporre proposta per il Consiglio Comunale da sottoporre all'Organo di Revisione per la relazione di competenza, producendo quanto richiesto nel parere del 17.04.2020”;

“di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato 2018 previa acquisizione del parere del Collegio”.

Visto:

- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l'art. 239, comma 1, lett. d-bis);
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 *“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”*;

all'unanimità

Approva

l'allegata relazione al bilancio consolidato 2018 approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione nr.45 del 26.05.2020.-

L'Organo di Revisione

Emanuele Lasagna Liuzzo (firma digitale)

Maria Apostolato (Firma digitale)

Santo Alfio Rapisarda (Firma digitale)

INTRODUZIONE

L'Organo di Revisione nelle persone di Lasagna Liuzzo Emanuele, Apostolato Maria e Rapisarda Santo Alfio;

Premesso

- che con p.e.c. del 26.05.2020, ore 18:01:11, l'Ente ha trasmesso la nota prot.nr.0010050 con allegata copia della deliberazione della Giunta Municipale nr.45 del 26.05.2020 che ha approvato il bilancio consolidato 2018, con annessa la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, su cui lo scrivente Organo di Revisione deve esprimere il proprio giudizio;
- che il Comune di Fiumefreddo di Sicilia con deliberazione consiliare n.58 dell'11.12.2019 ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 e questo Organo con relazione approvata il 24.11.2019, verbale nr.11, ha espresso parere, rilevando quanto nella stessa relazione riportato.

Visto

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 26.05.2020 di approvazione dello schema di bilancio consolidato 2018;

Premesso che

- la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente *"per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)"*;
- le aziende, le società e gli enti inseriti che compongono il gruppo amministrazione pubblica, dalla lettura della documentazione trasmessa sono i seguenti:
Ionambiente SpA in liquidazione di cui il Comune di Fiumefreddo di Sicilia detiene il 7,19;

RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO ED ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

- L'Ente nella relazione sulla gestione riporta le norme che regolano il bilancio

consolidato;

VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO

- Viene esibita copia della nota protocollo nr.817 del 20.11.2019 della società Ioniambienete in liquidazione con la quale la “partecipata” trasmette al Comune di Fiumefreddo di Sicilia un prospetto “scheda contabile” da cui si evince che la stessa vanta un credito nei confronti del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, al 31.12.2018, di € 570.208,58. La scheda contabile risulta asseverata dal Revisore Legale della società partecipata ma, mai richiesta asseverazione allo scrivente Organo di Revisione.
- Di fatto la norma prevede (art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs n. 118/2011) che i rapporti debiti/crediti siano asseverati prima dall’Organo di Revisione della Partecipata e dopo dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI

L’Organo di Revisione fa presente che:

- la verifica sulle condizioni di irrilevanza conduce alla esclusione solo se tutti e tre i parametri risultano inferiori a quelli rappresentati dalle soglie di irrilevanza (ad eccezione del patrimonio netto se per la capogruppo è negativo);
- occorre sempre includere nel perimetro di consolidamento gli enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo;
- è indispensabile rendere uniformi i bilanci da consolidare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo averli già resi uniformi dal punto di vista formale;
- il rispetto dell’uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con quella di chiusura dell’esercizio del bilancio della capogruppo, in caso di mancata coincidenza temporale dovrà essere data evidenza delle rettifiche effettuate per uniformare i dati economico-patrimoniali;
- per l’uniformità sostanziale vanno spiegate le differenze in nota integrativa, anche nell’ipotesi in cui, per una rappresentazione veritiera e corretta, si scelga di mantenere i valori e i criteri approvati nei singoli bilanci da consolidare;

- deve essere effettuata compiutamente l'operazione di circolarizzazione delle poste contabili tra capogruppo e società partecipate incluse nel consolidamento, nonché dei valori riferiti ai rapporti tra i singoli enti consolidati (dovrebbe essere stata già fatta in sede di rendiconto);
- le rettifiche infragruppo non devono essere effettuate per l'importo comune tra dato registrato dalla capogruppo e dato registrato dalla società partecipata (o solo nei limiti dell'importo registrato nel bilancio della società partecipata), con conseguente mancata gestione contabile della differenza; per cui, le eventuali differenze, devono essere sempre evidenziate e contabilizzate;
- è obbligatorio rilevare le rettifiche per i dividendi erogati all'ente capogruppo dalle società partecipate facenti parte del consolidamento;
- nella rilevazione delle rettifiche tra costi e ricavi e tra debiti e crediti commerciali infragruppo, l'Iva indetraibile per la capogruppo non dovrà essere elisa, ma rimanere contabilizzata nel conto economico consolidato;
- le eventuali registrazioni contabili effettuate nel rendiconto dell'ente relative a rivalutazioni di partecipazioni di società facenti parte del perimetro devono essere stornate, in quanto risultano incompatibili con la ratio stessa del consolidato;
- nel caso di consolidamento di un gruppo intermedio (e quindi di utilizzo di un bilancio consolidato di una partecipata), l'elisione relativa alle poste contabili del patrimonio netto deve riferirsi al bilancio consolidato del gruppo intermedio;
- allo scopo di offrire una chiara e veritiera valutazione delle partecipazioni della capogruppo nelle società controllate non incluse nel consolidamento e di quelle collegate è necessario effettuare la contabilizzazione secondo il metodo del patrimonio netto, in alternativa, ove ne ricorrano i presupposti, va utilizzato il metodo del costo, così come previsto dal principio Oic 17;
- l'applicazione del consolidamento integrale richiede che nel bilancio consolidato sia rappresentata la quota di pertinenza di terzi (sia nello stato patrimoniale che nel conto economico), distintamente da quella della capogruppo; a tal riguardo, le quote di terzi devono essere calcolate sui bilanci post rettifiche e non su quelli di partenza;
- il bilancio consolidato di cui trattasi, andava approvato dall'Organo Consiliare entro il 30 settembre.

CONCLUSIONI

L'Organo di Revisione, per quanto esposto, illustrato e rilevato nella presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000, esprime un giudizio positivo ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018.

L'Organo di Revisione raccomanda il **rispetto del termine di 30 giorni** dall'approvazione del bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando che i contenuti in formato XBRL del documento corrispondano con quelli approvati dall'Organo Consiliare".

L'Organo di Revisione

Emanuele Lasagna Liuzzo (firma digitale)

Maria Apostolato (Firma digitale)

Santo Alfio Rapisarda (Firma digitale)